



Automobile Club d'Italia

**CONTRATTO PER I SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA PER
L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA
NAZIONALE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**

**POLIZZA N.
SOCIETA'**

PERIODO 31.12.2024/31.12.2028

CONTRATTO N.

L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
CIG. n. B36FB1A5CE

TRA

L'ACI - Automobile Club d'Italia (di seguito, più semplicemente "ACI")-, con sede legale in Roma, via Marsala, 8 (Partita IVA: 00907501001 C.F 00493410583), rappresentato per la stipula del presente contratto dall'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente e legale rappresentante dell'ACI

- Stazione Appaltante -

E

la Società ----- (per il seguito denominata "Società"), con sede in -----, partita IVA -----, per questo atto rappresentata da ----- nelle persone dei Sig.ri: ----- (codice fiscale -----) in forza di procura speciale rilasciata il ----- con sottoscrizione autenticata dal notaio -----

- Appaltatore -

PREMESSO CHE

La Giunta Sportiva dell'ACI con delibera n. _____ ha decretato di affidare il servizio di copertura assicurativa: Polizza Tutela legale per i componenti Organi e organismi sportivi della Federazione Sportiva Nazionale ACI.

Pertanto:

- Con determinazione a contrarre n 40 del 11/09/2024 del Direttore Centrale della Direzione dello Sport e Relazioni Internazionali è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2023, l'espletamento mediante la piattaforma e procurement , della procedura negoziata sottosoglia comunitaria, avviata con RDO n _____, previo avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa, Polizza per l'assicurazione tutela legale a favore della Federazione Sportiva Nazionale Automobile Club d'Italia." e con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice, tenuto conto dell'offerta tecnica (max punti 70) e della offerta economica (max punti 30);
- la procedura negoziata è stata interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo [www https://portaleacquisti.aci.it](https://portaleacquisti.aci.it) e la documentazione di gara è stata resa altresì integralmente accessibile sulla piattaforma di amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e contratti www.aci.it nonché sulla BNCP ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Contratto ACI – Società servizi assicurativi Tutela Legale

- la Società è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato al paragrafo – della lettera di invito, come da verbale n. _____ della Commissione giudicatrice nominata con deliberazione della Giunta Sportiva n. _____
- con determinazione del Direttore Centrale della Direzione dello Sport e Relazioni Internazionali n. _____ la procedura in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva ed efficace alla Società-----
;
- la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dai suoi allegati, dalla polizza e suoi allegati, nonché dal bando definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni negoziali e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica e tecnica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
- la Società dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto e che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/90 e che l'offerta è stata predisposta nel rispetto di tale normativa;
- la Società ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- la Società ha prestato garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria per un importo di € _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 53, comma 4 del Codice, stipulata con la Compagnia _____ il _____ n. _____;
- il numero di CIG rilasciato dall'ANAC è n.e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Disposizioni generali

2. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

2. L'esecuzione del servizio è regolata:

- dalle clausole del presente contratto;
- dal capitolato tecnico;
- dall'offerta tecnica della Società (Allegato n.);
- dall'offerta economica della Società (Allegato n.);
- dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;
- dal Patto di Integrità (Allegato n.);

e, per quanto non previsto:

- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, emanato in attuazione dell'art. 13, 1 comma, lett. i) ed o) del D.Lgs. 419/1999 e dello Statuto ACI, nonché dalle disposizioni di legge in vigore per gli enti pubblici non economici;

- dalla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed, in particolare dal Decreto Legislativo 1 aprile 2023, n. 36 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI e dal Manuale delle procedure negoziali dell'ACI, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente – sezione “Amministrazione trasparente”;

- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;

- dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.

- 4. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

- 5. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore nel periodo di vigenza contrattuale

➤

Art. 2 - Oggetto del contratto.

1. Costituiscono oggetto del presente contratto, nelle modalità e nei tempi descritti nel capitolato tecnico (allegato n. 1 bis e nell'offerta tecnica ed economica, formulata dalla Società (allegati n. 4 bis, 5 bis) i seguenti servizi assicurativi:

la Società assicura il rimborso delle spese peritali, legali, extragiudiziali e giudiziali per la difesa

dell'Assicurato, inteso come i soggetti specificati all'art.23 del capitolato tecnico nello svolgimento delle loro funzioni ivi compresi quelli che partecipano o sono comunque legati alle manifestazioni ed attività sportive organizzate da soggetti titolari di licenza sportiva autorizzate e/o iscritte al calendario sportivo nazionale di A.C.I., ed a quelle organizzate da A.C.I. o altro soggetto legittimato ed iscritte al calendario F.I.A., in ogni stato e grado di giudizio.

La Società tiene inoltre indenne l'Assicurato da tutti i costi ed onorari di procedure avanti l'Autorità Giudiziaria o procedure arbitrali qualora l'Assicurato stesso sia chiamato in giudizio per pretese di risarcimento del danno in forza di norme sulla responsabilità civile, nonché le spese di difesa in procedimenti per illeciti amministrativi.

La garanzia assicurativa comprende, infine, le spese di difesa in procedimenti penali – delitti e contravvenzioni – ed è operante anche nella fase delle indagini preliminari, prima della formulazione ufficiale della notizia di reato

Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto ha durata di anni 4 con inizio dalle ore -- del ---- e termina alle ore 24,00 del -----.
2. E' diritto del Contraente e della Società formulare rescissione del contratto dopo il secondo anno di contratto con comunicazione scritta da far pervenire all'altra parte entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di rescissione del contratto. In difetto di detta comunicazione, il contratto verrà definitivamente a cessare alle ore 24,00 del 31.12.2028
3. Eventuali periodi di sospensione dell'attività sportiva in forza di provvedimento legislativo o del Governo o del Presidente del Consiglio dei Ministri non verranno computati nel periodo di durata del contratto e dovranno pertanto essere recuperati a favore dell'assicurato.

Art. 4 – Esclusione broker

L'ACI rappresenta, e la Società prende atto, che nell'esecuzione del presente contratto non è assistita da broker assicurativo .

5. Condizioni generali di servizio

1. La Società assicura, per tutta la durata contrattuale, l'erogazione dei servizi assicurativi oggetto del presente contratto, senza soluzione di continuità, a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prestazioni contenute nel capitolato tecnico allegato.

A tal fine la Società dovrà disporre di idonee strutture che consentano di ottimizzare l'erogazione dei predetti servizi, di effettuare il costante monitoraggio e di adeguarsi agli standard di qualità previsti.

2. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 7, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione dell'attività e del servizio oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione dei suddetti servizi ed attività.

3. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio richiesto e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente il servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare ed eseguire disposizioni normative e regolamentari in vigore o emanate successivamente alla stipula del presente atto resteranno ad esclusivo carico della Società, che ne assume ogni relativa alea; la Società, pertanto non potrà avanzare pretesa di compensi a qualsiasi titolo ed, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso che l'esecuzione del servizio dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ACI e/o da imprese terze e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine allo svolgimento del servizio o per cause non imputabili all'ACI.

5. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l'onere di indicare, entro 5 (cinque) giorni e per iscritto all'ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.

6. La Società si impegna ad eseguire il servizio avvalendosi di personale professionalmente qualificato, addestrato e competente, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

6. Impegni specifici della Società

1. La Società si impegna a curare, mediante personale dedicato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare, nonché a controllare la loro buona esecuzione.

2. La Società si impegna a consentire e agevolare l'esercizio, da parte dell'ACI, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico o in via telematica e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.

3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Società potrà sospendere o rinviare di sua iniziativa l'erogazione dei servizi, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la società si obbliga a dare tempestiva comunicazione.

7. Corrispettivi

1. Il corrispettivo relativo alla copertura del rischio assicurato avente ad oggetto il servizio di copertura assicurativa **Polizza per l'assicurazione tutela legale a favore della Federazione Sportiva Nazionale Automobile Club d'Italia.**, è costituito dal premio che ammonta ad euro -----per ogni annualità e dunque a complessivi europer l'intera durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall'art 28 del Capitolato in termini di regolazione del premio. Gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali sono uguali a € 0,00
2. Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio della Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili.
3. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo sopra indicato salvo e nei limiti di quanto previsto dal presente contratto.

8 . Fatturazione e modalità di pagamento

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, la Società dovrà emettere per la polizza assicurativa idonea quietanza di pagamento del premio secondo le periodicità definite all'art.11 del Capitolato Tecnico.
2. Salvo diversi e successivi accordi tra le parti, il pagamento dell'importo, previo incasso ricevuto da parte dell'ACI, verrà effettuato presso l'Istituto di credito indicato a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Società previa verifica da parte dell'ACI che i servizi siano stati eseguiti regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali.
3. La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dell'istituto di credito sul quale effettuare il pagamento. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta il pagamento effettuato sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avrà effetto liberatorio.

9 . Cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere il presente contratto o di far eseguire in tutto o in parte ad altre imprese il presente contratto.
2. In caso di inadempienza da parte della Società agli obblighi di cui al precedente comma 1, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACI potrà risolvere il presente contratto, trascorsi infruttuosamente 15 giorni dall'invio alla Società di atto di invito ad adempiere, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 16.

10. Esonero Responsabilità ed obbligo di manleva

1. La Società, assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'ACI, anche in sede giudiziale, per ogni responsabilità in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto

del presente contratto. La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile delle persone delle quali l'ACI sia tenuto a rispondere per legge.

2. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l'ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.

11. Obblighi di riservatezza e segretezza

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all'attività svolta dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'oggetto contrattuale.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

12. Informativa sul Trattamento dei dati personali - Regolamento UE n.2016/679(GDPR)

Questa informativa è resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR), dall'Automobile Club d'Italia (di seguito, ACI) in qualità di Titolare e Stazione appaltante in merito alle modalità di trattamento dei dati personali necessarie alla partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi per i licenziati della Federazione Sportiva Nazionale dell'Automobile Club d'Italia: polizza multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale a favore dei licenziati della federazione sportiva ACI ed alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza agli obblighi di legge ed, in particolare, per le finalità legate all'espletamento della presente procedura.



1- I Dati personali (di seguito Dati) raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'Interessato, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché da ogni ulteriore norma dettata in materia a livello nazionale e sovranazionale, ivi compresi i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

I Dati personali trattati sono direttamente comunicati dall'Operatore economico nelle dichiarazioni in sede di partecipazione alla procedura e di affidamento dell'appalto, o raccolti presso altri Titolari del trattamento o fonti pubbliche tramite consultazione di registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità in osservanza delle normative di riferimento per le finalità indicate al punto 2.



2- Finalità e base giuridica del trattamento. I Dati sono trattati per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui agli atti di indizione del medesimo, nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi adempimenti. Il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere agli obblighi legali a cui è soggetto il Titolare:

- Stipula ed esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6, comma 1, lett. b) e art. 10 GDPR), con particolare riferimento all'accertamento dei requisiti di idoneità morale/onorabilità e/o degli ulteriori requisiti soggettivi e presupposti interdittivi previsti dalla vigente normativa in materia di

appalti pubblici;

- Adempimento degli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. c) e art. 10 GDPR);
- Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle Autorità competenti.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Dati Personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente.



3- Categorie di Dati trattati. I Dati oggetto del trattamento sono riconducibili alle categorie di dati personali previsti per la partecipazione dell'Operatore economico alla procedura di gara e per l'affidamento dell'appalto. In particolare, possono oggetto di trattamento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Dati identificativi, anagrafici e di contatto (cognome e nome, residenza, Codice fiscale, partita IVA, indirizzo e-mail, riferimenti bancari, documenti di identificazione)
- Firma autografa/digitale
- Curriculum vitae
- Dati di connessione
- Dati relativi alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale
- Dati relativi a condanne penali, reati, misure di sicurezza, misure interdittive (ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici)
- Dati fiscali e previdenziali
- Dati relativi alle comunicazioni ed informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2021 e s.m.i.
- Dati relativi al rispetto degli obblighi in materia di rapporto di lavoro.



4- Modalità del trattamento e misure di sicurezza. Il trattamento dei Dati avviene con modalità manuali, e/o telematiche e informatiche con logiche di raccolta, organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse. I Dati saranno oggetto di diffusione all'esterno dell'Ente nei casi espressamente previsti dalla legge e necessari all'adempimento del servizio (ad es. la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione, pubblicità legale).

Sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita dei dati stessi, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.



5- Inesistenza di un processo decisionale automatizzato. L'ACI non adotta decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22 del GDPR.



6- Conferimento dei Dati e conseguenze in caso di mancato conferimento. Il conferimento dei Dati è obbligatorio. Un eventuale rifiuto o mancato conferimento e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'Operatore economico alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.



7- Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati. Per le finalità sopra indicate, i Dati possono essere comunicati per l'adempimento degli obblighi di legge, laddove ne ricorrano i presupposti, a:

- altri soggetti pubblici e/o privati per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad es.:
 - o Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 - o Autorità giudiziaria, amministrativa o Polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
 - o Autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- Soggetti esterni all'Ente (es. Componenti della Commissione giudicatrice);
- Soggetti titolati in base a disposizioni normative (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità indicate dalla vigente normativa);
- Soggetti che svolgono per conto dell'ACI attività di supporto e/o servizi di natura tecnica ed organizzativa in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di dati personali;
- Istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e Società assicuratrici;

- Istituti di credito e Società di recupero crediti;
- Enti di revisione e/o di certificazione.

Tali soggetti tratteranno i Dati in qualità di Titolari autonomi ovvero di Responsabili esterni del trattamento per conto dell'ACI e sono vincolati al rispetto delle misure per la sicurezza e per la riservatezza dei trattamenti.



8- Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati. I Dati sono trattati dal titolare o dai soggetti suoi fornitori, individuati quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e conservati per tutta la durata dell'appalto e per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto e comunque non oltre 10 anni dalla data di cessazione del rapporto contrattuale, fermi restando eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori di tempo prescritti dall'ordinamento giuridico, anche in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza di un obbligo di legge o per ordine di un'Autorità.

Al termine del periodo di conservazione i Dati personali saranno cancellati; pertanto, allo spirare di tale termine i diritti dell'interessato (ad es. accesso, cancellazione, rettifica ecc.) non potranno essere più esercitati.



9- Diritti dell'Interessato. Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. L'esercizio dei diritti è gratuito e potrà essere fatto valere scrivendo al Titolare ACI del trattamento e-mail privacy@aci.it.

L'Interessato ha altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, secondo le modalità indicate sul sito internet all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



10- Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO). Il Titolare del trattamento dei Dati personali è l'ACI, nella persona del Presidente quale Rappresentante legale pro-tempore, indirizzo e-mail: privacy@aci.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) dell'ACI è contattabile all'indirizzo e-mail: m.annibaldipo@aci.it oppure PEC: DPO.AutomobileClubItalia@pec.aci.it.

13. Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali

1. La Società nell'esecuzione del servizio è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

14. Obblighi della società nei confronti dei dipendenti

1. La Società si impegna assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

2. La Società si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.

15. Recesso

1. In aggiunta ai casi di recesso previsto nel capitolato tecnico, l'ACI ha diritto, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs 36/2023, di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a venti giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- ◆ giusta causa;
- ◆ mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione dell'ACI o del ruolo di Federazione Sportiva Nazionale;

2. L'ACI ha altresì la facoltà di rinunciare parzialmente all'oggetto contrattuale. Tale facoltà di recesso parziale potrà essere esercitata in qualsiasi momento e senza alcun onere al riguardo, dandone comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a venti giorni.

3. Nei casi di recesso o rinuncia parziale di cui al presente articolo, la Società è tenuta a rimborsare la parte di premio assicurativo, al netto dell'imposta, relativa al periodo o rischio di copertura non corso.

4. In entrambe le citate ipotesi di recesso, sia totale che parziale, all'ACI non fa carico – in deroga al criterio sinallagmatico e per quanto analogicamente si possa ricavare dal secondo comma dell'articolo 1671 c.c. – alcun onere aggiuntivo, indennità o rimborso spese, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.

16. Risoluzione

1. Oltre che nei casi espressamente previsti, qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero in casi di inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine (quindici giorni) per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnato, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

2. In ogni caso, si conviene che l'ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con posta elettronica certificata – PEC o raccomandata A/R nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso di vigenza contrattuale;
- ◆ qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino irregolari;
- ◆ in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto e nel capitolato tecnico.

17. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario;

2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI; i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 9 bis della L.136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

18. Giurisdizione, legge da applicarsi e foro competente

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva la giurisdizione italiana, il diritto italiano ed in via esclusiva il foro territoriale di Roma.

2. E' fatto obbligo, quale condizione di procedibilità dell'azione, di tentare preliminarmente la conciliazione della lite tramite uno degli organismi di mediazione civili previsti dalla normativa vigente al momento della insorgenza della controversia.

19. Disposizioni antimafia

1. La Società assume espressamente l'obbligo di comunicare all'ACI l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

2. La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per l'ACI di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

20. Patto di integrità

1. Il Concorrente aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- dichiara, con riferimento alla presente gara, di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt.81 e seguenti del trattato CE e gli artt.2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concorrente aggiudicatario non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa della società, con facoltà per l'ACI di incamerare la cauzione.

21. Rapporti tra le parti

1. La Società provvederà a designare i referenti del servizio ai quali l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.

2. Per l'ACI, i rapporti relativi all'esecuzione del contratto in oggetto verranno intrattenuti con la Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali.

22. Modificazioni e Comunicazioni

1. Tutte le modificazioni del presente contratto debbono risultare per atto scritto firmato da entrambi i contraenti.

2. Tutte le modificazioni tra le parti debbono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, fax inviate agli indirizzi come indicati dalle parti:

Automobile Club d'Italia: direzionesportautomobilistico@pec.aci.it

23. Oneri e spese contrattuali

1. Sono a carico della Società tutti gli oneri e le spese contrattuali ad eccezione di quelle che per legge competono all'ACI.

2. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

Data,

LA SOCIETÀ

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICATAMENTE PER ISCRITTO

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.02 - Oggetto del contratto;

Art.03- Variazioni del servizio;

Art.05 - Condizioni generali del servizio;

Art.06 - Impegni specifici della Società, commi 2, 3;

Art.07 - Corrispettivi, commi 2,3;

Art.08 - Fatturazione e modalità di pagamento, commi 1, 2,3;

Art.09 - Divieto di cessione del contratto;

Art.10 – Esonero responsabilità obbligo manleva;

Art.11 -Obblighi di riservatezza e segretezza;

Art.15- Casi di Recesso, commi 1,2,3 ;

Art.16 - Casi di Risoluzione;

Art.18 - Giurisdizione, legge, foro competente, clausola di mediazione;

Art.22– Modificazioni e comunicazioni.

Data

LA SOCIETÀ'

Allegato 6

Contratto ACI – Società servizi assicurativi Tutela Legale

Allegato 6

Contratto ACI – Società servizi assicurativi Tutela Legale

1.